



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 8/2016

Napoli 29 Febbraio 2016 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI GENNAIO 2016

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Gennaio 2016. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Gennaio 2016 è pari a **0,125** e l'indice Istat è **99,70**.

IL *MOBBING* E' COSTITUITO DA UNA SERIE DI FENOMENI COMPORTAMENTALI RIPETUTI NEL TEMPO CHE SI ESTERNANO IN MODO VESSATORIO E CON LA FINALITA' DI EMARGINARE LA VITTIMA DALL'AMBIENTE LAVORATIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 2920 DEL 15 FEBBRAIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 2920 del 15 febbraio 2016**, ha nuovamente statuito che **il mobbing è caratterizzato da una serie di fenomeni comportamentali ripetuti nel tempo, attuati anche da soggetti diversi, purché accomunati da due elementi: la modalità vessatoria e la finalità di eliminazione della vittima dal posto di lavoro.**

Nel caso in disamina, un dipendente, in servizio presso la Casa circondariale di Nuoro, adiva la Magistratura al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno per essere stato sottoposto (a suo dire) a comportamenti *mobbizzanti*.

Soccombente in entrambi i gradi di merito, il prestatore ricorreva in Cassazione.

Orbene gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato dei gradi di merito, hanno evidenziato che **il mobbing è costituito da un insieme di condotte poste in essere, in pregiudizio del dipendente, all'interno di un disegno comune ed unitario al fine di emarginare il prestatore all'interno dell'ambiente di lavoro.** *Ex adverso*, **una singola condotta vessatoria, seppur riprovevole, non è sufficiente a configurare tale fenomeno.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **il prestatore non aveva fornito prova della sussistenza di un disegno univoco finalizzato alla sua emarginazione lavorativa**, i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso negando la sussistenza di un comportamento *mobbizzante*.

GLI EMOLUMENTI EROGATI AI LAVORATORI TRASFERTISTI CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO ASSOGETTABILE A CONTRIBUZIONE NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO DEL LORO AMMONTARE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 3066 DEL 17 FEBBRAIO 2016

La Corte di Cassazione - **sentenza n° 3066 del 17 febbraio 2016**, ha ribadito che gli emolumenti erogati ai lavoratori che per contratto sono tenuti ad **erogare la propria prestazione in luoghi sempre diversi** (*id*: trasfertisti) sono assoggettabili a **contribuzione previdenziale** nella misura del **50 per cento** del loro importo.

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di accoglimento emessa in prime cure dal Tribunale subalpino, aveva rigettato la domanda proposta dal legale rappresentante di una società tesa all'accertamento negativo della pretesa vantata dall'Inps a titolo di contributi, calcolati sulle indennità di trasferta pagate ai dipendenti dell'impresa, qualificati, dai Giudici d'Appello, come veri e propri "trasfertisti".

In particolare, i Giudici avevano ritenuto le indennità di trasferta erogate, non assoggettabili al dettato dell'**art. 51, comma 5, D.P.R. 917/86** (*id*: TUIR) che prevede una "franchigia" pari a € 46,48 su tali emolumenti, soltanto per le **trasferte occasionali**.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, deducendo che i lavoratori, invero, non erano **obbligati contrattualmente** all'erogazione della prestazione in luoghi sempre diversi.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed ha ribadito il contenuto dell'art. 51, comma 6, Tuir che recita: *"le **indennità** e le **maggiorazioni di retribuzione** spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in **luoghi sempre variabili e diversi**, anche se **corrisposte con carattere di continuità**, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare".*

Ciò significa, hanno continuato gli Ermellini, che il tenore testuale della norma milita nel senso di far ritenere decisive, ai fini dell'individuazione del regime contributivo applicabile, le **concrete caratteristiche della prestazione** (resa in **luoghi sempre variabili e diversi**) e non le modalità di corresponsione degli emolumenti, atteso che il carattere di continuità della loro erogazione non è di per sé decisivo ("anche se corrisposte con carattere di continuità").

Nel caso in specie, hanno concluso gli Ermellini, **i lavoratori, anche se non obbligati contrattualmente, svolgevano la propria attività unicamente in cantieri esterni** sempre variabili e diversi e mai presso la sede della società o presso suo altro stabilimento.

Erano, dunque, **"trasfertisti" propriamente detti**.

E' NULLO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SE LA RIDUZIONE DEI RICAVI DIPENDE DALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' DA PARTE DEL CONTRIBUENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 2623 DEL 10 FEBBRAIO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 2623 del 10 febbraio 2016**, ha statuito che è **illegittimo l'accertamento fiscale quando si limiti a valutare solo la difformità dei ricavi di una attività rispetto agli standard di settore**, senza considerare lo svolgimento da parte del contribuente di un secondo lavoro.

IL FATTO

L'Agenzia delle Entrate provvedeva ad emettere degli accertamenti per più periodi di imposta nei confronti di un geometra fondati sulle **discordanze tra i**

ricavi dichiarati e quelli emergenti dall'applicazione dello studio di settore.

I suddetti accertamenti venivano impugnati dinanzi alla giustizia tributaria dal contribuente, il quale opponeva che la **riduzione dei ricavi professionali era dovuta alla riduzione delle ore di lavoro per aver accettato un incarico da amministratore di condominio.**

Il Giudice di primo grado accoglieva solo parzialmente il ricorso mentre il Collegio d'Appello riformava la decisione e annullava gli atti ritenendo provata la tesi difensiva del professionista.

Da qui il ricorso per Cassazione dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza *de qua* nel respingere in toto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ***hanno ricordato che, in tema di studi di settore, il contribuente può allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la propria attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento.*** Così facendo è possibile giustificare un reddito inferiore al risultato di Gerico (cfr. Cassazione 3415/2015).

Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, ***ben ha giudicato il Giudice d'Appello il quale ha basato il proprio decisum sulle prove prodotte dal contribuente a dimostrazione che il calo del fatturato è derivato da elementi tali (id: svolgimento di una seconda attività) da rendere l'attività concretamente svolta difforme rispetto allo standard astratto elaborato dal fisco.*** In questa logica ha assunto rilievo l'eventuale doppio lavoro svolto dal contribuente che ha sottratto tempo e disponibilità a quella che, secondo l'Agenzia delle Entrate, doveva essere l'attività principale.

IN CASO DI CONCUSSIONE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUO' OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DAI FUNZIONARI INFEDELI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 6656 DEL 18 FEBBRAIO 2016

La Corte di Cassazione - VI Sezione Penale -, **sentenza n° 6656 del 18 febbraio 2016**, ha statuito che **l'Amministrazione Finanziaria può ottenere il risarcimento del danno dai Funzionari delle Entrate accusati**

di concussione e quindi di aver estorto ai contribuenti del denaro in cambio di chiudere un occhio sulle irregolarità fiscali. Pertanto, nella specifica ipotesi di danno erariale per fatto costituente reato, possono concorrere, nei confronti del medesimo agente pubblico, sia l'azione di responsabilità amministrativa del Pubblico Ministero, sia l'azione di parte civile dell'ente danneggiato nel processo penale, salvo che intervenga un titolo definitivo che faccia venir meno l'interesse all'azione del Pubblico Ministero.

Il caso di specie riguardava un curatore fallimentare di una società che aveva tentato di costringere l'ex amministratore della predetta società a consegnargli un'ingente somma di danaro, in cambio della propria disponibilità a depositare una nuova relazione con la quale avrebbe notevolmente affievolito le responsabilità dell'imputato nel fallimento della società, a riconsegnare all'imputato il supporto informatico contenente la contabilità della società e a non procedere con ulteriori e rilevanti azioni.

Con la sentenza *de qua*, gli Ermellini, hanno respinto *in toto* la tesi difensiva di far rientrare i fatti nell'induzione indebita ex art. 319-quater c.p., rimarcando la libertà di scelta delle vittime e paventando una specifica convenienza all'accordo illecito proposto.

Infatti la S.C., rifacendosi ad una costante giurisprudenza, ha ribadito come, nel caso in parola, **il rapporto tra le parti non si svolgesse affatto su un piano di parità, scaturendo da un'iniziativa dell'esercente il potere pubblico, proseguendo con la prospettazione di una minaccia *contra ius* e culminando nella richiesta di denaro per chiudere le pendenze con l'erario, da un lato, e con i creditori e il giudice dall'altro.**

In nuce, i Giudici di Piazza Cavour, hanno evidenziato, come il giudizio promosso innanzi alla Corte dei Conti sia finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalente sanzionatoria; *ex adverso*, il giudizio civile è preordinato al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a tutela dell'interesse particolare della singola Amministrazione.

LE SOMME PERCEPITE IN SOSTITUZIONE DI REDDITI COSTITUISCONO LUCRO CESSANTE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSIZIONE FISCALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3313 DEL 19 FEBBRAIO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 3313 del 19 febbraio 2016**, ha statuito che le somme relative all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione del congedo aggiuntivo di 15 giorni solari, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, rientrano nel c.d. "lucro cessante" e, per l'effetto, vadano assoggettate a tassazione.

Nel caso in commento, la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso aveva bocciato la tesi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le somme percepite a titolo di indennità sostitutiva, per mancato godimento dei 15 giorni aggiuntivi, dovessero considerarsi a titolo risarcitorio.

Gli Ermellini, invece, hanno ritenuto fondato il ricorso dell'A.d.E. atteso che, secondo i Giudici di Piazza Cavour, possono qualificarsi con natura risarcitoria le sole somme che operano un risarcimento effettivo, mentre le somme finalizzate a ristorare un pregiudizio per la mancata percezione di emolumento sono soggette a tassazione.

Dunque, per negare l'assoggettabilità ai fini Irpef di una erogazione economica, concessa al lavoratore da parte del proprio datore di lavoro, è necessario che la stessa non trovi fonte nel rapporto di lavoro, ovvero che, in base alla concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la sua ragion d'essere in redditi sostituiti o nella perdita di redditi futuri.

In conclusione, **l'organo di nomofilachia, ha ritenuto che l'indennità trovi fonte nel rapporto di lavoro intercorso e che la medesima indennità concorra alla formazione della base imponibile.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro*